

1. Modifiche alle tasse sulle concessioni governative.

1. Elenco degli importi aggiornati delle tasse sulle concessioni governative

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
TITOLO II		
Pubblica sicurezza		
4.1.	Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (articolo 42 del <i>testo unico 18 giugno 1931, n. 773</i> ed articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635)	115,00
5.1.	Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (<i>legge 11 febbraio 1992, n. 157</i> , articolo 22): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale	168,00
6.1.	Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validità	539.200,00
7.1.	Licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi (articolo 127 del <i>testo unico 18 giugno 1931, n. 773</i> e articolo 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo:	
	a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini	404,00
	b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonché fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati	270,00
	c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi	81,00
	d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose	81,00
	e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi	202,00
TITOLO III		
Pesca		
8.1.	Licenza per la pesca professionale marittima (articolo 4 della <i>legge 17 febbraio 1982, n. 41</i>): per ogni unità adibita	404,00
TITOLO IV		
Proprietà industriale e intellettuale		
9.1.	Brevetti per invenzioni industriali (<i>regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338</i>):	
	a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico	54,00
	b) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole di disegno:	
	1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine	67,00
	2) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10, ma non le 20 pagine	101,00
	3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non 50 pagine	236,00
	4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine, ma non 100 pagine	472,00
	5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine	809,00

c) per mantenere in vita il brevetto:	
primo anno	17,00
secondo anno	34,00
terzo anno	40,00
quarto anno	47,00
quinto anno	61,00
sesto anno	88,00
settimo anno	121,00
ottavo anno	168,00
nono anno	202,00
decimo anno	236,00
undicesimo anno	337,00
dodicesimo anno	472,00
tredecimo anno	539,00
quattordicesimo anno	607,00
quindicesimo anno e successivi	741,00
2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali (leggi e decreti citati nel comma 1):	
a) per la domanda	539,00
b) per la concessione	1.820,00
3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto	81,00
9-bis 1. Privativa per nuove varietà vegetali:	
a) taxa di domanda, comprensiva della taxa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione)	236,00
b) taxa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa):	
1	101,00
2	135,00
3	168,00
4	202,00
5	236,00
6	270,00
7	303,00
8	337,00
9	371,00
10	404,00
11	438,00
12	472,00
13	505,00
14	539,00
15	573,00
16	607,00
17	640,00
18	674,00
19	708,00
20 e successive	741,00
2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà vegetali:	
a) per la domanda	539,00

b) per la concessione	1.820,00
3. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle privative per nuove varietà vegetali:	
per ogni privativa	81,00
per la lettera di incarico	34,00
4. La tassa di domanda per nuova varietà vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non è rimborsabile.	
10.1. Brevetto per modelli di utilità:	
a) per domanda di brevetto	34,00
b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	674,00
c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate:	
1) rata per il primo quinquennio	337,00
2) rata per il secondo quinquennio	674,00
d) per la domanda di licenza obbligatoria	337,00
e) per la concessione della licenza	1.348,00
2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:	
a) per la domanda di brevetto	34,00
b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione	674,00
c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate:	
a) rata per il I quinquennio	337,00
b) rata per il II quinquennio	404,00
c) rata per il III quinquennio	674,00
d) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun	
anno	67,00
e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	1.348,00
f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate:	
1) rata per I quinquennio	404,00
2) rata per il II quinquennio	674,00
3) rata per il III quinquennio	1.011,00
g) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di disegni tessili a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, per i quali la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno	101,00
3. Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali:	
a) per la lettera d'incarico	34,00
b) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre)	81,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	81,00
11.1. Registrazione per marchi d'impresa (articoli da 36 a 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929):	
a) per la domanda di primo deposito	34,00
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione:	
1) riguardante generi di una sola classe	67,00
2) per ogni classe in più	34,00
2. Registrazione per marchi collettivi:	
a) per la domanda di primo deposito	135,00
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o più classi	202,00
3. Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione	135,00

4. RegISTRAZIONI per marchi d'impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:	
a) per lettera di incarico	34,00
b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre)	34,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento	81,00
12.1. RegISTRAZIONE delle topografie dei prodotti a semiconduttori (<i>legge 21 febbraio 1989, n. 70</i>):	
a) per la domanda	1.011,00
b) per la registrazione	809,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	81,00
13.1. Certificati complementari di protezione di medicinali (<i>legge 19 ottobre 1991, n. 349</i>) e di prodotti fitosanitari:	
a) per la domanda	404,00
b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato	1.011,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	67,00
14.1. RegISTRAZIONE di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonché di atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (articolo 104 della <i>legge 22 aprile 1941, n. 633</i>) per ogni registrazione	81,00
2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (articoli 77, 99 e 105 della <i>legge 22 aprile 1941, n. 633</i> , modificata con <i>decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19</i>):	
a) per ogni disco o apparecchio analogo	81,00
b) per ogni progetto	34,00

TITOLO VI

Radio e televisione

17.1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusionsi televisive (articolo 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla <i>legge 4 giugno 1938, n. 880</i> ; articoli 1 e 2 della <i>legge 10 febbraio 1954, n. 1150</i> ; articolo 1 della <i>legge 28 maggio 1959, n. 362</i> ; articoli 2 e 8 della <i>legge 15 dicembre 1967, n. 1235</i> ; articolo 1 del <i>decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 11</i> , convertito dalla <i>legge 31 marzo 1977, n. 90</i> ; <i>legge 5 maggio 1989, n. 171</i>):	
a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni	0,70
d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati:	
2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unità da diporto e navi non da diporto)	20,00
g) per ogni abbonamento alle diffusionsi televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera d) n. 2:	
1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero	34,00
2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori	236,00
18.1. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (articolo 22 della <i>legge 6 agosto 1990, n. 223</i>):	
a) di programmi televisivi:	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	4.044,00
2) tassa annuale	2.022,00
b) di programmi radiofonici:	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	674,00
2) tassa annuale	337,00
2. Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (articolo 22 della <i>legge 6 agosto 1990, n. 223</i>):	
a) di programmi televisivi:	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	13.480,00
2) tassa annuale	6.740,00
b) di programmi radiofonici:	

1) tassa di rilascio o di rinnovo	2.696,00
2) tassa annuale	1.348,00
3. Concessione per l'installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi (articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73):	
a) tassa di rilascio o di rinnovo	3.370,00
b) tassa annuale	1.685,00
19.1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73):	
a) tassa di rilascio	5.392,00
b) tassa annuale	2.696,00
20.1. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103):	
a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	4.044,00
2) tassa annuale	2.696,00
b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di radiodiffusione nazionale:	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	404,00
2) tassa annuale	270,00

TITOLO VII

Professioni, arti e mestieri

22. Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa sopprese dall'articolo 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sotto indicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992	168,00
1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (articolo 70);	
2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto delle Ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (articolo 71);	
3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (articolo 72);	
4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (articolo 73);	
5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (articolo 74);	
6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (articolo 75);	
7. Giornali e periodici (articolo 82);	
8. Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (articolo 86)	

TITOLO VIII

Altri atti

23.1. Bollatura e numerazione di libri e registri (articolo 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	67,00
---	-------

(1) Allegato aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.